

Contratti pubblici, libertà d' impresa sorvegliata speciale

PAGINA A CURA DI CLAUDIA MORELLI

Libertà d' impresa sorvegliata speciale in funzione anticriminalità. Aumentano potenzialmente le ipotesi nelle quali si può disporre, da parte del tribunale del distretto, l' amministrazione giudiziaria di una azienda o di un ramo della sua attività per un periodo di un anno, prorogabile di uno. C' è anche questa eventualità nel nuovo testo del Codice antimafia, che la Camera dei deputati ha approvato mercoledì 27 settembre nel testo già licenziato dal Senato prima dell' estate. In particolare il riferimento è all' articolo 10 del provvedimento, che stabilisce che l' amministrazione giudiziaria possa essere disposta anche a seguito delle verifiche Anac sui contratti pubblici (disposte ai sensi dell' articolo 213 del Codice degli appalti), e quindi a prescindere da evidenze emerse in indagini patrimoniali e/o compiute per verificare infiltrazioni mafiose.

Basteranno indizi sufficienti per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di assoggettamento o condizionamento mafioso o possa agevolare l' attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale perché il pm (o il procuratore nazionale antimafia, o il prefetto o il capo della Dia) possano chiedere al tribunale del capoluogo del distretto dove dimora l' imprenditore di disporre l' amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche. Libertà d' impresa sorvegliata speciale, insomma, almeno quando opera con la Pubblica amministrazione. E a ben vedere anche questo è il frutto della pervasività del malaffare nell' economia, oltre a quelli già autorevolmente sottolineati. Così per esempio il governatore della Banca d' Italia Ignazio Visco nella sua ultima relazione: «l' uso di metodi mafiosi scoraggia la concorrenza e l' iniziativa imprenditoriale, deprimendo gli investimenti; i legami corruttivi con la p.a. condizionano la spesa pubblica, deviandola verso interessi di

ECONOMIA & LEGALITÀ

Contratti pubblici, libertà d'impresa sorvegliata speciale

I procedimenti di sequestro e confisca presenti nella banca dati*

	Novel	%	Centro	%	Sud	%	Totale	%	Totale nazionale
Totale	500	59,8	244	8,2	1.273	42,8	867	29,2	2.074
Totale banca dati	1.032	12,8	389	4,8	3.829	48,9	2.695	33,5	8.045

I beni oggetto di provvedimento giudiziario*

	2011	2012	2013	2014	2015
Immobili	3.901	6.081	8.842	11.219	18.277
Mezzi registrati	2.389	4.211	3.632	5.115	6.196
Mezzi	2.096	2.427	2.885	3.357	5.373
Finanziari	1.053	1.688	3.305	3.525	3.402
Altre	912	1.054	1.549	1.874	2.514

Basteranno indizi sufficienti a ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di assoggettamento o condizionamento mafioso o possa agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale, che il pm (o il procuratore nazionale antimafia, o il prefetto o il capo della Dia) possano chiedere al tribunale del capoluogo del distretto dove dimora l'imprenditore di disporre l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche.

Libertà d'impresa sorvegliata speciale in funzione anticriminalità. Aumentano potenzialmente le ipotesi nelle quali si può disporre, da parte del tribunale del distretto, l'amministrazione giudiziaria di una azienda o di un ramo della sua attività per un periodo di un anno, prorogabile di uno.

Il nuovo testo del Codice antimafia, che la Camera dei deputati ha approvato mercoledì 27 settembre nel testo già licenziato dal Senato prima dell'estate. In particolare il riferimento è all'articolo 10 del provvedimento, che stabilisce che l'amministrazione giudiziaria possa essere disposta anche a seguito delle verifiche Anac sui contratti pubblici (disposte ai sensi dell'articolo 213 del Codice degli appalti), e quindi a prescindere da evidenze emerse in indagini patrimoniali e/o compiute per verificare infiltrazioni mafiose.

Basteranno indizi sufficienti a ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di assoggettamento o condizionamento mafioso o possa agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale perché il pm (o il procuratore nazionale antimafia, o il prefetto o il capo della Dia) possano chiedere al tribunale del capoluogo del distretto dove dimora l'imprenditore di disporre l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche.

Libertà d'impresa sorvegliata speciale, insomma, almeno quando opera con la Pubblica amministrazione. E a ben vedere anche questo è il frutto della pervasività del malaffare nell'economia, oltre a quelli già autorevolmente sottolineati. Così per esempio il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nella sua ultima relazione: «l'uso di metodi mafiosi scoraggia la concorrenza e l'iniziativa imprenditoriale, deprimendo gli investimenti; i legami corruttivi con la p.a. condizionano la spesa pubblica, deviandola verso interessi di

parte». Il testo del provvedimento, nato originariamente da una proposta di iniziativa popolare presentata per favorire l' emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata e con una gestione lunghissima (iniziata nel 2013), è divenuto via via molto complesso arrivando a ridisegnare tutta la procedura, i presupposti, la titolarità, i criteri, i soggetti abilitati nelle procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, e a modificare le norme sull' amministrazione giudiziaria, la gestione delle aziende sequestrate, la destinazione dei beni confiscati, il ruolo dell' Agenzia nazionale dei beni confiscati. Gli aspetti principali del provvedimento. Innanzitutto è ampliato il catalogo dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, che ora comprende gli indiziati del reato di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizzata a numerosi reati contro la pubblica amministrazione (oltre i casi di concorso e favoreggiamento), gli indiziati di reati di terrorismo o con finalità eversive, gli indiziati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, gli indiziati di reati persecutori. L' equiparazione mafiosi- corrotti è un punto politico «caldo», tanto che la Camera ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a provvedere il prima possibile per rivedere questa norma tanto estesa da ricomprendere reati come corruzione, peculato, malversazione (estensione giudicata critica anche da industriali e Anac e sulla quale Fi ha presentato una pregiudiziale di costituzionalità). Tra la novità principali il testo dispone la trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patrimoniale e il passaggio della competenza per l' adozione delle misure di prevenzione al tribunale del distretto con l' istituzione di sezioni o collegi giudicanti specializzati; sono introdotti limiti di eccepibilità dell' incompetenza territoriale e della competenza dell' organo proponente la misura e modifiche procedurali alla disciplina delle misure di prevenzione; è revisionata la disciplina dell' amministrazione giudiziaria; viene dettagliata la disciplina del controllo giudiziario dell' azienda in caso di infiltrazioni mafiose; sono introdotte norme sulla trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari e disposizioni in tema di sgombero e liberazione di immobili sequestrati; sono disciplinate forme di sostegno volte a consentire la ripresa delle aziende sequestrate, la loro continuità produttiva e le misure a tutela dei lavoratori; la revisione della disciplina sulla tutela dei terzi di buona fede; la riorganizzazione e il potenziamento dell' Agenzia nazionale per i beni confiscati, con competenza nell' amministrazione e destinazione dei beni solo dalla confisca di secondo grado; l' estensione della cosiddetta «confisca allargata» ad alcuni ecoreati e all' autoriciclaggio e la sua assimilazione alla disciplina della confisca. Confisca ed evasione. La confisca di prevenzione può aggredire anche i proventi che non siano frutto di attività delittuosa ma derivanti da evasione fiscale. La legittima provenienza dei beni non può essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale. Insomma l' evasione fiscale non è opponibile contro il decreto di confisca del denaro. Il nuovo codice antimafia assimila non solo il corrotto al mafioso (salvo i ripensamenti parlamentari, vedi articolo nella pagina a fianco) ma anche l' evasore, accogliendo nel codice il prevalente indirizzo giurisprudenziale poi affermato anche dalle sezioni unite della

Cassazione: i proventi dell' evasione fiscale non possono essere considerati proventi leciti in quanto derivano pur sempre da un' attività costituente reato. Circuiti virtuosi. Se da una parte il provvedimento mira a combattere le zone grigie di una economia al confine della legalità, dall' altra mira a «premiare» la buona impresa, che si impegna a contribuire al recupero effettivo delle attività economiche del concorrente e che siano state sequestrate e confiscate. In particolare l' articolo 16 del testo, oltre ad istituire presso le prefetture dei tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, prevede che l' amministratore giudiziario possa avvalersi nella gestione delle attività di impresa del supporto tecnico (a titolo gratuito) di imprenditori che operano nello stesso ramo di attività, i quali potranno essere premiati con un diritto di prelazione da esercitare al momento della vendita dell' affitto d' azienda. Per gli avvocati. In base alla riforma, l' impugnabilità in appello o cassazione del decreto di applicazione della misura di prevenzione personale potrà essere presentata anche dal difensore della parte (e non più solo personalmente dall' interessato). Inoltre è ampliata la possibilità di impugnare i provvedimenti giudiziari nella procedura di prevenzione patrimoniale.